SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

184° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1984

INDICE

Commissioni permanenti

11ª - Lavoro . . . . . *Pag.* 3

TIPOGRAFIA DEL SENATO (3000)

LAVORO (11ª)

Seduta antimeridiana

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente
GIUGNI
indi del Vice Presidente
CENGARLE

Intervengono il Ministro del lavoro De Michelis e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Conti Persini.

La seduta inzia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 223, recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria » (805)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si apre la discussione, sulla quale il Presidente Giugni ha svolto la relazione nella seduta del 4 luglio.

Interviene il senatore Jannelli, il quale esprime una valutazione positiva sul provvedimento, rilevando però l'opportunità di inserire in esso le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 277.

Il senatore Iannone, ricordate le vicende del precedente decreto-legge n. 64 sul mdesimo argomento, deplora che non sia stato ancora varato il piano per lo sviluppo economico della Calabria ed afferma che non possono essere addossate ai lavoratori le conseguenze delle inadempienze delle forze politiche della maggioranza governativa. Nota poi come l'inserimento di alcune norme sui lavoratori forestali nel decreto-legge numero 277 (ora in conversione innanzi al Senato con il disegno di legge n. 825) possa forse essere stato un espediente per evitare la ripresentazione da parte del Governo del provvedimento in un testo identico a quello già respinto dalla Camera dei deputati.

Il senatore Jannelli, rilevato come il decreto-legge n. 233 si differenzi nettamente dal decreto-legge n. 64, sottolinea come il divieto della ripresentazione dell'identico testo riguarda solo il Governo, non costituendo limite per la potestà legislativa del Parlamento.

Chiusa la discussione, replica agli intervenuti il presidente relatore Giugni, sottolineando come il decreto-legge n. 233 differisca sensibilmente dal decreto-legge n. 64, poichè pone un divieto generale di assunzione di lavoratori forestali, con la possibilità di deroghe in via eccezionale e contingente. Il provvedimento all'esame non ha alcun carattere di incentivazione dell'assistenzialismo, poichè mira al contrario a porre le condizioni di una inversione di tendenza che segni l'inizio di una diminuizione di una spesa poco produttiva. Taluni aspetti poco pregevoli di tecnica legislativa — pur ravvisabili nel decreto-legge all'esame — possono essere superati con opportune modifiche nel testo.

Il sottosegretario Conti Persini dichiara di concordare con il presidente Giugni e chiede l'approvazione del disegno di legge di conversione.

Si passa all'esame degli articoli del decreto-legge.

Su proposta del senatore Antoniazzi, viene approvato un emendamento volto ad inserire, all'articolo 1 del decreto-legge, secondo comma, all'undicesima riga, dopo la parola « malattia », l'aggettivo « indennizzata ».

Su proposta del presidente Giugni viene approvato un emendamento volto ad inserire, alla fine dell'articolo 1, due commi aggiuntivi, con i quali sono escluse la possibilità di assunzione dei lavoratori titolari di pensione e la computabilità dei lavorato-

ri assunti a tempo determinato ai fini della applicazione della legge n. 482 del 1978 sul collocamento obbligatorio.

Il sottosegretario Conti Persini illustra poi un emendamento per l'inserimento di un articolo aggiuntivo, distinto in due commi, volto (al primo comma) a disciplinare le condizioni di mobilità dei lavoratori e (al secondo comma) a predisporre la possibilità di un controllo della Regione sulla congruità delle richieste di lavoratori avanzate dai singoli enti. Dopo che il senatore Antoniazzi ha manifestato perplessità su tale secondo comma, il rappresentante del Governo dichiara di ritirarlo. La Commissione approva quindi l'emendamento, esclusivamente nel comma iniziale, concernente la mobilità dei lavoratori.

Su proposta del presidente Giugni, viene poi approvato un ulteriore articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 1, con il quale si prevede che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento per i primi due quadrimestri dell'anno 1984, valutato in lire 173,30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico ».

In sede di conferimento del mandato a riferire, il senatore Iannone annuncia che il Gruppo comunista assumerà un atteggiamento di astensione.

Il senatore Cengarle dichiara che il Gruppo democratico cristiano voterà a favore del testo in conversione, come emendato.

Il senatore Ottavio Spano — premesso di ritenere la conversione in legge del decreto-legge n. 233 un atto dovuto, al fine di tutelare il posto di lavoro di alcune migliaia di lavoratori, pur se sarebbe stata preferibile una soluzione più organica del problema — annuncia il voto favorevole dei senatori socialisti.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al presidente Giugni di riferire oralmente alla Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti accolti.

La seduta viene sospesa alle ore 10,30 ed è ripresa alle ore 11.

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 APRILE 1981, N. 140, RECANTE « MISURE ECCEZIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA » (Seguito): ESAME DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO E RINVIO

Il presidente Giugni svolge una esposizione attinente alle informazioni acquisite con l'indagine conoscitiva, ricordando come essa si sia articolata in una serie di audizioni ed in alcuni sopralluoghi a Napoli, Salerno e Potenza. Gli operatori interpellati, pressocchè all'unanimità, hanno convenuto che la legge n. 140, pur non essendo stata del tutto appagate le aspettative sorte al momento della sua approvazione, ha dato risultati parzialmente positivi, cosicchè sembra ora impossibile ritornare indietro. Sono state avanzate richieste di esaminare attentamente l'ipotesi di una estensione del collocamento sperimentale anche in altre regioni, per evitare che la nuova normativa venga elaborata secondo i parametri imposti dalla situazione socio-economica di zone a non elevata industrializzazione e con un mercato del lavoro difficilmente governabile, a causa di fattori non riscontrabili altrove.

Il principio-base della legge n. 140, la cui validità è confermata dalla sperimentazione sin qui effettuata, è il passaggio dal collocamento comunale a quello circoscrizionale, secondo la tendenza che si è affermata anche in altri Paesi industrializzati. È stato deplorato però — particolarmente per quanto concerne la Campania — che il territorio regionale sia stato suddiviso in circoscrizioni troppo ampie. Sia in Campania che in Basilicata, il collocamento agricolo è ancora oggi gestito a livello comunale, nonostante l'espicita previsione contraria della legge n. 140: d'altra parte una struttura flessibile per il collocamento agricolo, capillarmente distribuita sul territorio e in grado

di soddisfare in tempi brevissimi le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro, è assolutamente indispensabile se si vuole almeno avviare un tentativo di contrastare il fenomeno del capolarato. È da tener presente che tale fenomeno tende a diffondersi specie perchè il « caporale » organizza il trasporto dei lavoratori dal luogo di residenza fino a quello di lavoro e permette al datore di lavoro di erogare paghe che si aggirano attorno al 50 per cento di quelle previste dai contratti: si ha l'impressione che, soprattutto in certe zone della Basilicata come il Metapontino, solo gli enti pubblici corrispondano le paghe sindacali.

L'indagine conoscitiva ha permesso di contatare anche alcuni elementi negativi in merito all'applicazione della legge n. 140.

Ad esempio, le agenzie per l'impiego non hanno assolutamente funzionato. Si avverte poi la mancanza di una rigorosa definizione delle competenze delle commissioni e del loro rapporto con gli organismi burocratici: basti ricordare che gran parte delle delibere della Commissione regionale campana non sono state approvate e che anche le delibere della Commissione regionale lucana sono state in genere approvate con gravi ritardi. In particolare, nell'ambito della Commissione campana, è stata per molto tempo sostenuta l'opinione che l'approvazione da parte del Ministero del lavoro delle delibere della Commissione regionale non fosse in realtà necessaria, essendo la Commissione regionale presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario delegato.

Giova poi ricordare che particolarmente in Campania, sotto la pressione di inequivocabili esigenze sociali, per non essere costretti a chiamare decine di lavoratori per un solo posto e distinguere i lavoratori effettivamente interessati dagli altri, gli uffici delle circoscrizioni hanno fatto ricorso a metodi di collocamento, sulla cui legittimità sono state sollevate obiezioni.

Molti operatori hanno dichiarato di ritenere opportuno, affinchè la Commissione regionale possa riunirsi più facilmente, che il potere di convocazione sia riconosciuto anche all'assessore regionale Vice presidente o ad una determinata percentuale dei membri effettivi della Commissione stessa. È stato anche richiesto di riconoscere un gettone di presenza ai componenti delle Commissioni, di accorpare le competenze degli Uffici del lavoro e degli Ispettorati del lavoro, di arrivare allo scioglimento delle Commissioni provinciali con il passaggio delle loro competenze alle Commissioni regionali e circoscrizionali.

In linea generale, è stata notata una forte divaricazione tra le differenti ipotesi delle Commissioni regionali come strutture di autogoverno del mercato del lavoro o come organismi collegiali di decentramento amministrativo.

Nel territorio della Regione Campania si è proceduto alla meccanizzazione delle graduatorie, mentre in Basilicata persiste la compilazione manuale.

Le graduatorie meccanizzate sono in genere apparse più affidabili agli utenti del servizio, che in molti casi, avendo ritenuto che fosse diminuita la discrezionalità degli Uffici del collocamento, hanno receduto da precedenti atteggiamenti contestativi. Può essere quindi considerata una importante conseguenza indiretta della normativa sperimentale l'introduzione di graduatorie rigidamente garantisce, la cui gestione meccanizzata è stata per il momento affidata a ditte esterne, con la previsione però che in un prossimo futuro essa possa essere assicurata dagli uffici del Ministero del lavoro.

Tale trasparenza è stata però assicurata solo per quanto concerne la gestione delle liste, non certo per la iscrizione ad esse: particolarmente in Campania ed in special modo a Napoli, si è rivelato difficilissimo procedere agli « opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato dai lavoratori iscritti », di cui all'articolo 3 della legge n. 140, primo comma. Anche le « attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati », previste dalla lettera *c*) del quarto comma dell'articolo 1-*bis* della legge n. 140 sono state svolte molto di rado. Va poi rimarcato che, ai fini del passaggio dalla meccanizzazione alla automazione delle graduatorie, (che com-

porterebbe l'assegnazione immediata del posto in graduatoria al lavoratore disoccupato che chiede la iscrizione) sono state spese ingenti somme, spesso senza risultato.

Alla delegazione senatoriale sono stati mostrati, nei locali dell'Ufficio regionale del lavoro della Campania, macchinari di grande valore che sono divenuti obsoleti senza essere mai stati adoperati e probabilmente saranno svenduti, come già accaduto in passato, con elevate perdite finanziarie.

In generale le Commissioni regionali della Campania e della Basilicata si sono orientate nel senso di non permettere una diminuzione del controllo degli organismi pubblici sul collocamento. Il decreto-legge n. 17 del 1983 — intervenuto in seguito al cosiddetto « accordo Scotti » del 22 gennaio 1983 — concedendo, con l'articolo 8, ai datori di lavoro la possibilità di assunzioni nominative per il 50 per cento dei nuovi assunti, è stato considerato dalle due Commissioni regionali quasi come una sconfessione della sperimentazione del collocamento attuata con la legge numero 140. Inizialmente anzi la Commissione regionale della Campania ha ritenuto che il decreto-legge n. 17 del 1983 non dovesse essere applicato nel suo territorio: successivamente la legge n. 79 del 1983, di conversione del decreto-legge n. 17, ha chiarito che la normativa doveva essere applicata anche in Campania e in Basilicata, specificando che le assunzioni nominative potevano essere ulteriormente ampliate, al di là della percentuale del 50 per cento: come era prevedibile, le due Commissioni regionali non hanno ritenuto di doversi avvalere di tale possibilità.

Gli operatori del collocamento delle due Regioni hanno dato valutazioni fortemente discordanti in merito agli effetti delle disposizioni che hanno ampliato le possibilità di assunzione nominativa. In genere i funzionari degli uffici del lavoro danno una valutazione positiva, mentre tra i sindacalisti è diffuso un giudizio negativo, ma con eccezioni. Da alcune parti si fa notare che, in zone a forte disoccupazione, le nuove disposizioni rischiano di rafforzare meccanismi clientelari pur se d'altra parte incentivano i datori di lavoro a nuove assunzioni. Il giudizio più negativo è venuto da parte di alcuni snidacalisti della CGIL (non di tutti), i quali hanno espresso l'opinione che l'ampliamento della possibilità di assunzioni nominative ha rafforzato in alcune zone l'influenza della camorra sul collocamento.

Sulla base delle divergenti dichiarazioni rese sull'argomento e della documentazione offerta si può ritenere che la legge n. 79, pur vivacizzando in alcuni casi un mercato del lavoro pressochè statico, non abbia provocato un netto ed inequivocabile aumento delle assunzioni. In molti casi si è però determinata una regolarizzazione di assunzioni avvenute già in precedenza al di fuori dei canali degli uffici del lavoro.

È infine da rilevare la estrema specificità della situazione della città di Napoli, ove alcuni fenomeni negativi, largamente presenti in tutto il territorio nazionale, si manifestano con la massima virulenza, pur se è da dubitare che semplici miglioramenti della normativa sul collocamento siano sufficienti a determinare una netta inversione di tendenza.

È opinione unanime degli operatori del settore che la richiesta di iscrizione nelle liste dei disoccupati sia molto spesso finalizzata esclusivamente ad ottenere il tesserino di disoccupazione, che permette di accedere a numerosi benefici assistenziali.

D'altra parte l'iscrizione alle liste prescinde, in via di diritto e di fatto, da qualsiasi accertamento sui redditi non da lavoro e i controlli sulla effettività dello stato di disoccupazione sono talmente rari, che — a quanto sembra — persino commercianti ed artigiani regolarmente registrati alla Camera di commercio si dichiarano disoccupati. Inoltre la delibera n. 16 della Commissione regionale campana ha permesso ai lavoratori che accettano un lavoro a termine, entro un limite di sei mesi, di non essere cancellati dalle graduatorie, risultando così ancora disoccupati.

È poi stato da più parti sottolineato il carattere paradossale della assegnazione della Cassa integrazione guadagni alle cooperative di ex detenuti, quando la legge sembrerebbe tassativamente escludere la possibilità di concedere tale beneficio a soci di cooperati-

ve. Desta poi perplessità anche la prospettata assunzione, dalle liste dei disoccupati, di numerosi ricercatori da parte del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sovente un uso illegittimo è stato fatto dell'istituto della indennità speciale di disoccupazione, che permette di erogare per un periodo di sei mesi, rinnovabile, un sussidio corrispondente all'80 per cento del salario a lavoratori edili che abbiano in precedenza lavorato per tredici settimane. Anche in tema di cassa integrazione, sembra che si sia spesso determinata una illecita convergenza di interessi tra talune aziende e i loro dipendenti (ciò risulta, tra l'altro, dal costante consumo di energia elettrica industriale): le aziende continuano l'attività, nonostante la dichiarazione ufficiale dello stato di crisi, corrispondendo un salario nero nettamente inferiore a quello ufficiale; i lavoratori guadagnano però più di prima, integrando il loro reddito da lavoro con l'assegno della cassa integrazione.

Ha quindi la parola il ministro De Michelis.

Rivolge un saluto ai commissari, rammaricandosi che le vicende politiche gli abbiano in precedenza reso difficile la partecipazione ai lavori della Commissione.

Sulla legge n. 140 egli esprime una valutazione drasticamente negativa, poichè in realtà con tale legge si è voluto tentare una impossibile scorciatoia per la risoluzione di problemi che vanno invece affrontati con ben altra ampiezza di interventi. L'unico risultato vero della sperimentazione del nuovo collocamento in Campania è stata la concessione di forme di protezione economica — spesso dietro il paravento della formazione professionale — ai cosiddetti « disoccupati storici » o « disoccupati organizzati » della città di Napoli. Basti pensare che egli personalmente è stato ripetutamente sconsigliato dal recarsi nella città di Napoli, sia per motivi di ordine pubblico sia perchè avrebbe potuto essere indotto a promesse che sarebbe stato in seguito difficile o inopportuno mantenere.

In tali condizioni, si è constatato che non aveva alcun senso parlare di « agenzia del lavoro », e tutti gli sforzi sono stati concentrati al fine di trovare un posto di lavoro per i « disoccupati storici », avvertendo però fermamente che il Governo non avrebbe mai più consentito a procedure eccezionali.

La situazione è certo diversa nella Regione Basilicata, dove pure esistono da lungo tempo questioni di ristrutturazioni aziendali che monopolizzano l'attenzione della commissione regionale. È fermo intendimento del Governo che la commissione regionale non debba essere — come qualche volta è purtroppo avvenuto in Campania — un organo di autogoverno, ma un organo di gestione decentrata, poichè è assolutamente necessario mantenere il carattere unitario a livello nazionale del mercato del lavoro. Nell'ambito di una normativa nazionale devono essere però dati alle commissioni regionali reali compiti di gestione, rendendo effettivamente funzionanti le circoscrizioni, completando il sistema informativo e mantenendo in alcune zone il collocamento comunale per la gestione della manodopera agricola.

Il Ministro si dice costretto, purtroppo, a confermare che i nuovi strumenti informatici sono stati largamente sottoutilizzati, essendo mancato — come malauguratamente accade spesso nella Pubblica amministrazione — un preventivo studio di fattibilità, che predisponesse armonicamente i vari elementi. In quanto alla « agenzia del lavoro », egli personalmente (e lo dice con la cosciente consapevolezza di esprimere una proovcazione intellettuale) non ha ancora ben capito cosa dovrebbe essere. Va quindi, a suo parere, rinviato al dibattito sul disegno di legge numero 665 della Camera dei deputtai l'esame delle diverse ipotesi in tema di agenzia, che va comunque accuratamente distinta dall'osservatorio del lavoro, essendo a questo riservato il compito di un controllo costante della situazione effettiva, mentre dovrebbe essere competenza dell'agenzia la promozione attiva di costi di lavoro.

Riguarda a tutta questa problematica, la legge n. 140 è stata assolutamente inutile, nè poteva essere diversamente, date le premesse iniziali. Il ministro De Michelis dichiara poi di non ritenere che il recente ampliamento delle possibilità di assunzione nominativa ab-

bia avuto in Campania e in Basilicata effetti significativi; si è invece fatto ricorso ai contratti di formazione lavoro, ma solo in sostituzione di contratti di lavoro ordinari.

Conclude, infine, avvertendo che anche al suo Dicastero consta la particolare diffusione nella regione Campania di un uso illegale della cassa integrazione.

Seguono alcuni interventi.

Il senatore Jannelli nota come il collocamento sperimentale andrebbe esteso ad una regione fortemente industrializzata e deplora la brevità della proroga della legge n. 140; pur se tale legge non viene abrogata esclusivamente per il motivo di mantenere in vita il collocamento circoscrizionale, occorre assicurare agli operatori un minimo di stabilità e di certezze. In merito poi alla delibera della commissione regionale della Campania, che impone agli enti pubblici di assumere tramite le liste di collocamento per le qualifiche medio-basse, ribadisce la validità del principio costituzionale, secondo il quale nella Pubblica amministrazione si accede solo per pubblico concorso. Lamenta infine la estrema variabilità della collocazione dei singoli disoccupati nelle liste del collocamento, a seguito di fattori spesso non bene individuati. A tal osservazione il ministro De Michelis obietta che, anche per quanto risulta dalla relazione svolta dal presidente Giugni, il sindacato sostiene il carattere positivo della redazione meccanizzata delle graduatorie. Il senatore Jannelli replica che in alcune zone il sindacato è stato non solo emarginato ma anche inquinato e che è necessaria in generale una più attenta opera di controllo.

Ha poi la parola il senatore Iannone, il quale rileva che l'attuazione della legge numero 140 è stata ostacolata da fattori di diversa natura, ma che comunque tale legge ha permesso di rompere vecchi meccanismi clientelari, che rischiano peraltro di tornare in vita a causa dell'aumento delle chiamate nominative. A suo parere le commissioni regionali devono essere non organismi periferici del Ministero del lavoro, ma strumenti di autogoverno del mercato del lavoro nel quadro di una legislazione nazionale. Anche il senatore Iannone chiede poi una proroga più ampia della legge n. 140 e si sofferma ad esaminare la difficile problematica del « caporalato », che purtroppo è in fase di rapida espansione.

Il ministro De Michelis, dichiarato di ritenere inutile un'ampia proroga della legge n. 140 poichè la sperimentazione è sostanzialmente fallita, sottolinea la necessità di modifiche legislative che permettano agli enti pubblici di assumere lavoratori con qualifiche medio-basse tramite gli uffici di collocamento. In ultimo il ministro De Michelis esprime l'opinione che solo un più efficiente collocamento pubblico può impedire la diffusione del caporalato.

Il senatore Torri chiede al ministro De Michelis di valutare la possibilità di una inchiesta amministrativa sulla fornitura dei macchinari per la elaborazione automatica dei dati agli uffici del lavoro della regione Campania. Il ministro De Michelis risponde di non ritenere sussistenti al momento le condizioni per procedere ad una tale inchiesta: può però ritornare sulla sua decisione, se la Commissione ne farà esplicitamente richiesta, a seguito della conclusione della indagine conoscitiva sulla attuazione della legge n. 140.

Il seguito della fase conclusiva dell'indagine viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente Giugni avverte che la Sottocommissione per i pareri si riunirà oggi pomeriggio, alle ore 17,30, per l'esame del disegno di legge n. 791, recante « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili ».

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Giugni avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in data odierna alle ore 18 per il seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 140.

La seduta termina alle ore 13,45.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Vice Presidente
IANNONE
indi del Presidente
GIUGNI

La seduta inizia alle ore 18,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 APRILE 1981, N. 140, RECANTE « MISURE ECCEZIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA » (Seguito e rinvio): ESAME DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO

Riprendono i lavori della fase conclusiva dell'indagine, sospesi nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore Spano Ottavio, il quale, ricordato il giudizio poco entusiastico dato sulla legge n. 140 da parte di tutti gli operatori, auspica che la riforma generale del collocamento possa essere in breve realizzata.

Il senatore Angeloni, dopo essersi complimentato con il Presidente Giugni per la franca e pertinente esposizione, dichiara di ritenere che le commissioni regionali debbano avere piena autonomia, nel quadro di una normativa nazionale e in armonica sintonia con le commissioni circoscrizionali, le quali operano a diretto contatto con gli utenti. Il senatore Angeloni ricorda poi che sindacalisti e operatori ministeriali hanno concordemente richiesto una proroga della legge numero 140 per tempi non brevi e sottolinea poi che, fin dalla approvazione della legge n. 140, era ben conosciuta la drammatica crisi del mercato del lavoro nell'area napoletana. In linea generale, sembra a lui che sia mancato a livello ministeriale il necessario impegno di coordinamento, di stimolo e di vigilanza, affinchè la sperimentazione desse risultati positivi, sebbene a livello locale gli operatori fossero adeguatamente motivati ed anche personalmente esposti a situazioni di pericolo. L'oratore ritiene che l'esperienza della legge n. 140 debba essere utilizzata per la preparazione della riforma generale del collocamento; una stanca proroga del collocamento sperimentale, motivata unicamente con l'impossibilità di un ritorno indietro, egli afferma, non può bastare e rischia di generale danni irreparabili.

Ha poi la parola il senatore Torri, il quale dichiara di condividere sostanzialmente la esposizione del Presidente, pur se in essa alcuni fenomeni negativi sono stati qua e là attenuati. L'indagine conoscitiva ha permesso di constatare che proprio gli uffici del Ministero del lavoro hanno frapposto difficoltà alla attuazione della legge n. 140, poichè gli ambienti ministeriali non hanno voluto rinunciare ad una concezione accentratrice, alla quale peraltro era ispirata la stessa disposizione legislativa che assegna la presidenza della commissione regionale al Ministro del lavoro. È poi accaduto che molto spesso la commissione non si è potuta riunire proprio per l'assenza del presidente o del vice presidente. Altri aspetti negativi sono stati l'intollerabile dissipazione di pubblico denaro, probabilmente dovuta a mancata pianificazione degli acquisti, e la volontà politica di impedire il decollo della agenzia del lavoro. Sono stati rilevati poi inammissibili ritardi nelle decisioni del Ministero sulle delibere delle commissioni regionali e persistenti equivoci in materia di rapporti tra commissioni regionali e circoscrizionali.

Rilevata poi lo opportunità di introdurre modifiche nella proroga della legge n. 140, il senatore Torri, in merito all'anormale rigonfiamento delle liste del collocamento a Napoli, sottolinea la necessità di impedire che il certificato di disoccupazione sia di per sè un motivo di assegnazione di benefici assistenziali.

Ricordato poi che scopo essenziale della legge n. 140 è proprio quello di arrivare ad una maggiore trasparenza delle liste, dichiara di ritenere che la eventuale abolizione della richiesta numerica di manodopera comporterebbe di per sè la fine del collocamento pubblico.

Il senatore Vecchi nota anzitutto un contrasto tra il giudizio del ministro De Michelis sulla legge n. 140 e quello che emerge

dalla esposizione del presidente Giugni. Riconosce che gli obiettivi iniziali della legge non sono stati del tutto conseguiti, forse soprattutto per le resistenze opposte dalla vecchia struttura burocratica, ma fa presente che una delle cause è anche il carattere di eccessiva precarietà della sperimentazione, non inserita in un disegno generale di politica attiva del lavoro e di politica economica nazionale. L'esame dei risultati della legge n. 140 può essere utile solo come preliminare alla discussione della riforma generale del collocamento, che dovrà avere una impostazione unitaria a livello nazionale, lungi però dalle secche del centralismo e del burocratismo, in vista di una tendenziale unificazione dei diversi settori del mercato del lavoro. Sarà anche necessaria la partecipazione delle grandi organizzazioni sindacali per arrivare ad un nuovo meccanismo del collocamento, finalizzato non solo alla ripartizione dei posti di lavoro esistenti ma anche alla sollecitazione dello sviluppo economico.

Ha poi la parola il senatore Antoniazzi, il quale rileva l'opportunità di sollecitare un atteggiamento di consenso degli operatori burocratici nella applicazione della riforma del collocamento, la quale certo di per sè non può creare nuova occupazione, ma deve tendere alla unificazione del mercato del lavoro. Le stesse risultanze della indagine conoscitiva dimostrano la necessità di far presiedere le commissioni regionali dai presidenti delle Regioni e di evitare uno smisurato allargamento della fascia di richieste nominative, persistendo tuttora la necessità di garanzie per i lavoratori più deboli. Il senatore Antoniazzi conclude rilevando l'opportunità di impegnare il Parlamento in un esame del disegno complessivo di riforma del collocamento, piuttosto che in una discussione di provvedimenti parziali, quali quelli ultimamente presentati dal Governo.

A conclusione del dibattito sulla sua esposizione, il presidente Giugni prende atto delle indicazioni risultanti e ne trae spunto, intanto, per sottoporre alla Commissione la proposta di chiedere che, a cura del Servizio studi, il materiale informativo acquisito ed i vari punti di vista espressi nel corso dell'indagine vengano ordinati e raccolti in modo da formare un documento che possa essere di ausilio a tutti i parlamentari in vista della prossima discussione della riforma generale del collocamento.

Conviene la Commissione e il seguito della fase conclusiva dell'indagine viene rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del presidente Giugni, la Commissione decide di procedere alla costituzione di un gruppo informale di lavoro sulle questioni concernenti le modifiche normative in tema di colocamento: tali lavori potranno risultare utili sia per l'esame della proroga della legge n. 140 del 1981 sia ai fini della futura riforma generale del collocamento.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Giugni avverte che la Commissione tornerà a rinirsi domani, giovedì 12 luglio, alle ore 11, per il seguito dell'indagine conoscitiva sulla conflittualità sindacale nei servizi pubblici essenziali.

La seduta termina alle ore 20,15.